

## STATUTO DELLA FONDAZIONE "I SOLISTI DI PAVIA"

### Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione i Solisti di Pavia", con sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61.
2. La Fondazione è costituita per iniziativa della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e si pone quale Ente strumentale al perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione stessa, al fine di promuovere e valorizzare la cultura musicale e, in particolare, la produzione musicale dell'ensemble "I Solisti di Pavia" nonché la diffusione della loro attività artistica sul territorio nazionale e internazionale. La Fondazione persegue altresì la formazione musicale promossa dalla "Pavia Cello Academy".
3. Sono Fondatori i soggetti pubblici e privati che, anche successivamente alla costituzione della Fondazione, acquisiscono tale qualifica ai sensi del presente Statuto.
4. La modifica della sede legale della Fondazione non comporta modifica del presente Statuto.

### Articolo 2 - Finalità

1. La Fondazione si propone di valorizzare la cultura musicale e la sua diffusione sul territorio nazionale ed internazionale come strumento formativo ed occasione di crescita, garantendo continuità e prestigio alle proprie proposte artistiche, anche al fine di favorire, in Italia e all'estero, la conoscenza della Città di Pavia e delle sue iniziative artistiche e culturali. La Fondazione si propone, in particolare, di programmare, organizzare e gestire la stagione concertistica dell'ensemble cameristico de "I Solisti di Pavia", orchestra di cui la Fondazione Banca del Monte di Lombardia è stata uno dei promotori, nonché le attività della "Pavia Cello Academy", organismo di promozione e formazione musicale di artisti e cultori del violoncello, ivi inclusi interventi di didattica musicale nelle scuole e altre attività formative.
2. La Fondazione promuove ogni opportuna iniziativa coerente con lo scopo statutario descritto al precedente comma, in proprio e/o con la partecipazione di soggetti terzi; a tal fine, la Fondazione potrà, tra l'altro:
  - stipulare ogni opportuno atto o contratto, avente ad oggetto, ad esempio, prestazioni d'opera di tipo artistico, fornitura di servizi organizzativi, amministrativi e logistici, nonché finanziamenti delle operazioni deliberate;
  - stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati per l'affidamento in gestione di parte delle attività, e/o per l'attuazione di sinergie coerentemente alle finalità statutarie;
  - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia riconducibile, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione e, comunque, realizzare con le stesse, secondo le modalità più appropriate, forme di collaborazione artistica e culturale;
  - incentivare la ricerca nel settore musicale, nonché la sperimentazione anche attraverso la produzione e l'organizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e prodotti multimediali;
  - promuovere, coordinare e gestire, anche in collaborazione con scuole, teatri, Università ed enti di formazione attività di formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore musicale, anche attraverso l'istituzione di corsi, stage, seminari ed ulteriori attività formative e didattiche per il pubblico, in particolare, giovani e studenti;

- favorire l'integrazione e l'incontro delle attività dello spettacolo dal vivo con altre forme culturali, organizzando mostre e manifestazioni artistiche ed ogni altro evento che possa favorire il dialogo tra espressioni culturali diverse;
- svolgere direttamente qualsivoglia attività accessoria, anche di natura commerciale, alle proprie finalità statutarie, anche costituendo o partecipando a società commerciali preposte allo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità;
- svolgere tutte le attività funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

### **Articolo 3 - Rapporti con la città**

1. La Fondazione, per accrescere la diffusione della cultura e dell'interesse per la musica, potrà promuovere l'accesso dei giovani, degli studenti e degli anziani alle rappresentazioni da essa promosse attraverso le agevolazioni decise dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione potrà promuovere scambi e relazioni con altri Enti e Istituzioni cittadine o, comunque, del territorio, a loro volta impegnati in attività coerenti e/o sinergiche con quelle della Fondazione.

### **Articolo 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
  - a) il fondo di dotazione costituito inizialmente dai conferimenti in denaro del socio fondatore Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dai beni mobili e immobili che perverranno successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stessa;
  - b) le donazioni, lasciti o eredità di enti e soggetti pubblici e privati, destinati specificatamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
  - c) gli avanzi di gestione destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  - d) i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti o distribuiti dalla Fondazione anche per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale;
  - e) i marchi e denominazioni di cui essa è o possa divenire titolare ed in particolare dei marchi, "I Solisti di Pavia" e "Pavia Cello Academy".
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne ed incrementarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione.

### **Articolo 5 - Fondo di gestione**

1. La Fondazione svolge e sostiene la propria attività avvalendosi di un fondo di gestione costituito da:
  - a) i redditi rinvenienti dal patrimonio;
  - b) i ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attività strumentali ed accessorie;
  - c) i contributi annuali e pluriennali dei Fondatori e dei Sostenitori;
  - d) eventuali contributi di Enti pubblici nazionali e internazionali;
  - e) le sponsorizzazioni e i proventi pubblicitari;
  - f) le donazioni, i lasciti ed eredità non vincolati ad incremento del patrimonio della Fondazione.
2. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario, in accordo sia ad una precisa

programmazione su base pluriennale sia al bilancio di previsione che sarà annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La Fondazione non può, in alcun caso, assegnare quote di patrimonio o di proventi di gestione se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

#### **Articolo 6 - Fondatori**

1. Possono divenire fondatori ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, il cui impegno o attività siano ritenuti dal Fondatore coerenti alle finalità perseguite dalla Fondazione e che contribuisca, su base pluriennale, al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'attribuzione della qualifica di Fondatore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione, né per la ripetizione del contributo annuale versato, fatto salvo il caso in cui la Fondazione cessi o sospenda la propria attività per un periodo superiore ad un anno. In tale ipotesi, sarà restituito il contributo annuale destinato alla programmazione dell'attività cessata o sospesa.

#### **Art. 7 - Sostenitori**

1. Sono Sostenitori gli enti ed i soggetti pubblici e privati che contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione con un versamento il cui importo minimo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o in altra forma da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. A tal fine, la Fondazione, all'inizio di ogni stagione, potrà rendere noto al pubblico con opportuni mezzi (sito web, manifesti, ecc.) i progetti per i quali viene richiesto un contributo specifico.

3. La qualifica di Sostenitore non attribuisce alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione, né alla ripetizione del contributo annuale versato e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. Il Consiglio di Amministrazione può riservare specifiche agevolazioni e/o e forme di visibilità ai Sostenitori, al fine di rendere ancor più forte e continuativo il loro legame con la Fondazione.

#### **Articolo 8 - Organi**

1. Sono Organi della Fondazione
  - Il Consiglio di Amministrazione;
  - Il Presidente;
  - il Vice Presidente, se nominato;
  - Il Revisore unico.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato dal Regolamento che sarà eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 9 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente, in conformità a quanto deciso dal Fondatore (fatti salvi

gli obblighi di adeguamento del numero dei componenti dell'organo amministrativo previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per l'ipotesi che la Fondazione richieda finanziamenti pubblici o abbia in qualunque modo e forma accesso agli stessi).

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.

3. L'esercizio delle funzioni di consigliere di amministrazione prevede un gettone di presenza stabilito dal Fondatore Fondazione Banca del Monte di Lombardia in occasione della nomina. Oltre al gettone di presenza è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo o uno o più consiglieri delegati cui attribuire specifiche funzioni coerenti allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

#### **Articolo 10 - Convocazione e funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con comunicazione scritta, anche a mezzo pec o e-mail, da inviarsi almeno tre giorni prima o, in caso d'urgenza, 24 ore prima della riunione.

2. La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

b. che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione, salvo oggettivo impedimento;

c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in via meramente esemplificativa:

a. stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

b. approva il bilancio annuale;

c. nomina, se lo ritiene, il Vice Presidente della Fondazione;

d. attribuisce la qualifica di Fondatori;

e. determina la misura del contributo dovuto dai Sostenitori e gli eventuali benefici ad essi riservati;

f. approva il programma annuale delle attività dell'ensemble "I Solisti di Pavia" e della "Pavia Cello Academy";

g. approva particolari iniziative culturali non previste nella programmazione annuale ma coperte dalle disponibilità finanziarie della Fondazione;

h. approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;

i. approva le modifiche statutarie;

l. approva gli eventuali rapporti convenzionali con enti e istituzioni e soggetti pubblici e privati;

m. conferisce eventualmente specifiche deleghe ai consiglieri per particolari aree d'attività;

- n. delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. Il Consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente.**

1. Il Presidente della Fondazione è un consigliere d'amministrazione della stessa nominato dal Consiglio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione.
3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Il Presidente può nominare avvocati nonché rilasciare procure speciali anche a terzi.
4. Il Presidente vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e sulla gestione della Fondazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione. Adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.
5. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Articolo 12 – Revisore unico**

1. Il Revisore unico è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Il Revisore unico è nominato dal Fondatore Fondazione Banca del Monte di Lombardia (fatti salvi eventuali obblighi di collegialità dell'organo di controllo previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per l'ipotesi che la Fondazione richieda finanziamenti pubblici o abbia in qualunque modo e forma accesso agli stessi).
3. Il Revisore unico resta in carica tre esercizi e potrà essere riconfermato. Egli scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui è in carica.

#### **Articolo 13 - Comitato scientifico**

1. Ove risulti utile e opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione può istituire un Comitato scientifico. Il Comitato scientifico, ove nominato, è organismo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta di qualunque componente di quest'ultimo, e saranno scelti tra soggetti che si siano distinti per i loro meriti in ambito artistico, musicale, scientifico e culturale in genere e/o tra soggetti che esercitino o abbiano esercitato attività e funzioni - anche istituzionali - a vantaggio della collettività. Qualora il Comitato Scientifico sia istituito, sarà possibile nominarne nuovi membri - con le modalità di cui al comma precedente - anche dopo la sua istituzione. I membri del Comitato Scientifico potranno farne parte per un periodo massimo di tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio e comunque - quale che sia la data della loro nomina - decadranno tutti nel momento in cui si verifichi la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti già membri del Comitato Scientifico possono essere nuovamente nominati a farne parte.

L'appartenenza al Comitato Scientifico non dà diritto ad alcun compenso.



2. Il Comitato scientifico nomina al proprio interno un Presidente, che ne presiede e convoca le riunioni. Le convocazioni avverranno su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

II Comitato Scientifico si considererà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue decisioni saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri partecipanti alla riunione.

3. Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione del programma annuale delle iniziative e di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

#### **Articolo 14 - Direzione artistica**

1. Ove risulti utile e opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione può avvalersi di una Direzione artistica, formata da uno o più soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione con contratti di diritto privato, con il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine al programma annuale dell'attività della Fondazione e/o di coordinare, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione e dei vincoli di bilancio, l'attività artistica della Fondazione.

#### **Articolo 15 - Esercizio sociale, contabilità e bilancio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio relativo all'esercizio medesimo che deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore unico.

3. L'eventuale eccedenza di gestione rilevata dal bilancio di esercizio è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, delibera di destinare l'eccedenza di gestione registrata al Fondo di gestione. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di amministrazione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 16 - Disciplina applicabile**

Fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto, la Fondazione è soggetta al regime privatistico delle Fondazioni, così come disciplinato dal codice civile.

#### **Articolo 17 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione dovrà essere comunque devoluto ad altra Fondazione o associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 18 - Controversie**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la Fondazione ed i Fondatori o i Sostenitori e che non sarà stata risolta in via amichevole, in coerenza con la lettera e le finalità perseguite con il presente Statuto, sarà risolta mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo,

con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza d'accordo, dalla Camera arbitrale.

2. In caso di pluralità di parti, la controversia sarà risolta da un arbitro unico nominato dalla Camera arbitrale, sempre in accordo al Regolamento della Camera arbitrale e nazionale ed internazionale di Milano.